



DIEGO DE CEGLIA

Gli ebrei alle fiere del Regno di Napoli dopo l'espulsione del 1541

Presso la Biblioteca De Gemmis di Bari è conservato un manoscritto inedito dello storico Giovanni Beltrani.¹ Il documento, privo di data, ricco di cancellazioni e di richiami a piè pagina e a margine, è sicuramente la minuta di un saggio riguardante le fiere della città di Trani che il Beltrani stava predisponendo per integrare con nuovi dati i suoi studi.² Oltre ai diversi documenti e testi citati, lo storico attinse sicuramente notizie anche dagli atti, di cui si fece fare copia, di un processo celebrato a Napoli tra il 1587 e il 1588 innanzi alla Real Camera della Sommaria, su istanza dell'Universitas di Trani, riguardante dapprima la richiesta di ridurre a due il numero delle tre fiere della città, in seguito richiedendone di nuovo tre.³ Un'altra bozza manoscritta del Beltrani, anch'essa inedita e conservata nello stesso fondo,⁴ riguarda invece un'opera sulla presenza ebraica in Puglia nei secoli XV e XVI.⁵

¹ Biblioteca De Gemmis, Bari, ms. Beltrani, b. 7, fasc. 18, Manoscritto e appunti di G.B. Beltrani per uno studio sulle fiere nella città di Trani (cc. 15).

² G. Beltrani, *Intorno ad una proposta di deputazione di storia patria*, V. Vecchi e Soci, Barletta 1872; id., *Su gli antichi ordinamenti marittimi della città di Trani*, V. Vecchi e Soci, Barletta 1873; id., *Il conte Alberigo da Barbiano, la Regina Giovanna II e gli ebrei di Trani*, Tipografia delle scienze matematiche e fisiche, Roma 1877. Per ulteriori dettagli si veda F.M. Lo Faro, "Ragguagli biobibliografici su Giovanni Beltrani, storico della rivoluzione del 1799", *Risorgimento e Mezzogiorno - Rassegna di studi storici* 10 (1999) 155-166.

³ Biblioteca De Gemmis, Bari, ms. Beltrani, b. 7, fasc. 9, Grand'archivio di Napoli - Processi antichi della Sommaria, vol. 258 n. 2747 (*Acta Universitatis civitatis Trani* - sopra il fare delle fiere) - Trascrizioni di atti riguardanti le fiere della città di Trani negli anni 1581-1588 (cc. 30).

⁴ Biblioteca De Gemmis, Bari, ms. Beltrani, b. 66, fasc. 3, Appunti e trascrizioni di atti vari per uno studio sugli ebrei in Puglia durante i secoli XII-XVIII (cc. 13).

⁵ In questo caso, tutte le notizie riportate sono state pubblicate nel corso degli anni da diversi studiosi.

Cosa strana è che né nei due lavori in bozza appena menzionati, né in altri suoi studi, lo storico abbia utilizzato un altro fascicolo allora ancora custodito nell'Archivio di Stato di Napoli, nel fondo *Processi antichi della Sommara*, vol. 639 n. 6690, di cui egli stesso si era fatto fare una copia e riguardante una richiesta dell'arcivescovo di Trani circa la possibilità che gli ebrei, espulsi dal Regno nel 1541, potessero recarsi nella città pugliese almeno in occasione delle fiere annuali.⁶ Il titolo del fascicolo originale, andato poi distrutto durante il secondo conflitto mondiale, è così riportato nell'inventario degli atti della Sommara: «Atti del reverendissimo arcivescovo di Trani con il regio fisco e arrendatore delle dohane d'Otranto e Bari, sopra che li giudei potessero andare nelle fiere di detta città di Trani a negoziare le loro mercantie, quelle fiere spettano a detta Menza vescovale, in virtù di concessione fatta dalla serenissima Giovanna 2° e vi è detta concessione. De Curtis att(uariu)s - 1586».⁷ Nell'inventario è chiara la data 1586: il manoscritto del Beltrani però contiene solo la copia di una supplica datata 15 ottobre 1580⁸ e i quesiti predisposti per accertare la legittimità delle motivazioni addotte nella supplica, «visi per excellentem dominum Fisci patronum» il 2 dicembre 1581.⁹ È chiaro quindi che il manoscritto del Beltrani non sia una copia integrale del fascicolo processuale, anche perché la sua titolazione nell'antico inventario cita come allegato il privilegio con cui la regina Giovanna II aveva concesso diritti sulle fiere di Trani agli Arcivescovi della città.¹⁰ La data 1586 riportata nell'antico inventario dovrebbe dunque riferirsi all'anno in cui si concluse l'iter processuale (a meno che il compilatore non sia incorso in un errore di lettura).

La supplica, primo documento trascritto, priva del nome del sottoscrittore espresso in terza persona – come in molti dei capi dei privilegi di età mo-

⁶ Biblioteca De Gemmis, Bari, ms. Beltrani, b. 6, fasc. 28, Grande Archivio di Napoli, processi antichi della Sommara, vol. 639 n. 6690. Interrogazione dell'arcivescovo di Trani sulla posizione dei "Giudei" in relazione alle tre fiere annuali dell'Università, per gli anni 1580-1581 (cc. 5).

⁷ Archivio di Stato di Napoli (= ASNa), *Inventario degli antichi processi della Camera della Sommara*, vol. 7, f. 232.

⁸ Questa data sul manoscritto è riportata tra parentesi.

⁹ Sembra essere eccessivo il tempo trascorso dalla presentazione della supplica alla formulazione dei quesiti per il suo esame.

¹⁰ I privilegi della regina Giovanna II circa i diritti di giurisdizione dei vescovi sulle fiere sono i seguenti: 1425 settembre 14; 1429 febbraio 16; 1429 giugno 20; tutti editi in G. Beltrani, *Cesare Lambertini e la società famigliare in Puglia durante i secoli XV e XVI*, I, Vecchi, Trani 1884, 342-346, 369-372, 383-384.

derna avallati di regio assenso¹¹ – è chiaro che non riporti il testo inviato dall'Arcivescovo all'autorità regia, ma una sua sintesi predisposta probabilmente da qualche segretario o funzionario per la valutazione del caso da parte della Real Camera della Sommaria. In ogni caso, nella missiva l'Arcivescovo – cui in occasione delle fiere cittadine spettavano diritti di giurisdizione e di esazione dei dazi e di fitto delle botteghe – giustificava l'opportunità della presenza degli ebrei durante le fiere, con l'utile che ne sarebbe tornato oltre che alla Mensa Vescovile, anche al pubblico erario e alla cittadinanza.¹² A sostegno della richiesta egli riportava che tale facoltà era già stata concessa ad altre due città del Regno, Lucera e Lanciano. Ed effettivamente, nei secoli XV-XVI le fiere offrivano un'occasione di rinascita per l'economia del Regno – compromessa dalla crisi demografica del Trecento – non solo per lo scambio e compravendita delle merci, ma anche perché la necessità dei mercanti provenienti da terra e mare di assicurarsi un alloggio e il vitto nel periodo fieristico, garantiva entrate sicure alle città interessate da questi eventi.¹³

A favorire l'istituzione di fiere in una città piuttosto che altrove, concorrevano anche la sua posizione geografica, a vantaggio di centri portuali come Trani¹⁴ o almeno adiacenti, ove si poteva intercettare il traffico mercantile proveniente anche dall'altra sponda dell'Adriatico, facendovi più facilmente transitare varie tipologie di mercanti e di merci.¹⁵ Strategica era però anche la posizione di alcuni centri dell'interno: come Lanciano, snodo con le città del Nord, del centro e del Sud della penisola poste sulla via adriatica; e Luce-

¹¹ Sulla formulazione delle suppliche si veda B. Ferrante, "Gli statuti di Federico d'Aragona per gli Ebrei del Regno", *Archivio Storico per le Province Napoletane* 97 (1979) 144.

¹² Per i diritti vantati dal Vescovo sulle Fiere di Trani, cf. A. Grohmann, *Le fiere del Regno di Napoli in età aragonese*, L'Arte Tipografica, Napoli 1969, 128-132.

¹³ P. Mainoni, N.L. Barile, "Mercati sub-regionali e flussi di traffico nell'Italia bassomedievale", in F. Lattanzio, G.M. Varanini (a c.), *I centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)*, (Atti Conv. 2016), Firenze University Press, Firenze 2018, 98.

¹⁴ Trani, principale porto della Puglia e sede della principale fiera della regione, vanterebbe statuti marittimi stilati nell'XI secolo, i più antichi ad oggi pervenuti: in merito si veda L. Volpicella, *Degli antichi ordinamenti marittimi di Trani*, Santanello, Potenza 1852; Grohmann, *Le fiere*, 79-127; G. Coniglio, "La società di Trani e gli *Ordinamenta*", *Archivio Storico Pugliese* 24 (1981) 75-88; J.-M. Martin, *La Pouille du VI au XII siècle*, École française de Rome, Rome 1993, 427-443.

¹⁵ Intorno alle fiere principali ruotava una serie di fiere secondarie specializzate e sporadiche, su cui cf. Grohmann, *Le fiere*, 58-64.

ra, sede di episcopato e di magistrature provinciali, che nei secoli XV- XVI fu un'importante città e fiorente centro agricolo e commerciale da dove, grazie alla favorevole posizione nel Tavoliere, confluivano diversi itinerari e transitavano, con prodotti diversi e soprattutto bestiame, i mercanti diretti verso l'Abruzzo.¹⁶ È indubbio che tra i mercanti forestieri soprattutto gli ebrei furono tra i più attivi nelle fiere del Regno: e i succitati documenti confermano questo assunto, attestando la presenza di mercanti ebrei nel Regno di Napoli anche dopo il 1541.

Dal secondo documento nella trascrizione in possesso del Beltrani, ossia i quesiti per l'istruttoria volta ad esaminare l'istanza dell'Arcivescovo tranese, risulta chiaro che in quegli anni, nonostante l'espulsione del 1541, agli ebrei fosse stato già concesso di partecipare alle fiere di Lucera e di Lanciano. Tuttavia né l'istanza dell'Arcivescovo, né l'istruttoria, citano i provvedimenti con cui fu accordata tale facoltà; né se ne fa menzione nei vari studi relativi alla presenza ebraica nelle due città.¹⁷ Tale presenza è comunque confermata da alcuni contratti di compravendita rogati dopo il 1541 sulle piazze sia di Lucera¹⁸ che di Lanciano.¹⁹

¹⁶ Grohmann, *Le fiere*, 137-138; D. Morlacco, "Fiere e mercati a Lucera", in A. Motta (a c.), *Della Capitanata e del Mezzogiorno. Studi per Pasquale Soccio*, Lacaia, Manduria 1987, 69-82.

¹⁷ Per Lucera si veda C. Colafemmina, *Ebrei e Cristiani Novelli in Puglia. Le comunità minori*, Tipografia Meridionale, Bari 1991, 145-157; id., "Gli Ebrei a Lucera nei secoli XV-XVI", in A. Motta (a c.), *Della Capitanata*, 29-40; P. Lonardo, "Un'abiura di Ebrei a Lucera nel 1454", in *Studi storici* 16 (1907) 581-591. Per Lanciano, C. Marciani, "Ebrei a Lanciano dal XII al XVIII secolo", *Archivio Storico per le Province Napoletane*, 2 (1962) 167-196; A. Bulgarelli Lukas, "Alla fiera di Lanciano che dura un anno e tre dì. Caratteri e dinamica di un emporio adriatico", *Proposte e ricerche* 35 (1995) 116-147.

¹⁸ Notizia riportata in E. Gemmini, "Presenze ebraiche a Lucera tra attività commerciale ed arte scrittoria. In città anche un cimitero per la sepoltura dei giudei", apparso online il 02.09.2006 (<https://www.ilfrizzo.it/Luceriae0976.htm>, ultimo accesso 31.08.2018). L'articolo, ora non più visibile, non riportava il nome del notaio e la segnatura archivistica della fonte. Col permesso dell'Autore, che ha riferito trattarsi di atti consultati presso l'Archivio di Stato di Foggia, sez. Lucera, si riporta qui uno stralcio dell'articolo: «Con atto notarile del 1576 Simonetti de Angelo, ebreo di Ancona, in occasione della fiera quadragesimale di Lucera, è parte di una controversia relativa a pagamenti per debiti per un totale di ducati mille e cento. Sempre mediante atto notarile, Simone Grebeto, ebreo di Ancona, acquista nella fiera quadragesimale di Lucera alcuni muletti "pili morelli". Nel 1602 "Merise Immano hebreu anconetano nella fiera de ogni Santi prossima passata de questa città di Lucera vendette e consegnò a Colantonio de Desiato de Marti-

Nel cosiddetto *Libro rosso* di Lucera non appare alcun privilegio successivo al 1541 che sancisca tale concessione;²⁰ parimenti può dirsi per i documenti

na le seguenti quantità de robbe e merci per li seguenti prezzi: 14 mazzi de pelle con corduane, cioè 12 mazzi rossi e 2 neri e una manta pelosa per ducati 121 ricevuti in contanti dal detto de Desiato”. Nel 1605, ancora, in occasione della fiera di Tutti i Santi, “Angelo Duvati, Sancto Choen e Elia Esani, mercadanti ebrei della città di Ancona, mercanti di corduane e montoni, trasportano la detta merce dal porto del Fortore in lo fundico di Santo Domenico di Lucera”. Presenze di mercanti ebrei provenienti da Ancona, sono attestate ancora a Lucera nel 1634: controversie pecuniarie vedono coinvolti “David Dezaccarrini o Zagarini e Frabrizio Salamone mercatori ebrei anconetani”, il tutto calano more ebreu alla presenza di Antonio Cagnano, giudice ai contratti”».

¹⁹ Marciani, “Ebrei a Lanciano”, 183-193. Per detta città un altro riferimento si trova in un atto del 6 luglio 1547 riportato al f. 161v del vol. 94 dell'archivio della Real Camera della Sommara, serie *Partium*, così regestato da Eustachio Rogadeo: «Circa Manuel ebreo, Giuseppe ebreo, Isac de Levante e David ebreo figlio di Momett i quali nella fiera del maggio prossimo passato in Lanciano avevano immesse da fuori del regno alcune robbe e scanzie per le quali, pel diritto della nuova gabella, dovevano pagare circa ducati 22 e quelli avevano ricusato pagare, ordina esigerli da detti ebrei come dagli atti che capiteranno in detta fiera *ut intus*» (Biblioteca Comunale Bitonto, Ms. A18, f. 297v.).

²⁰ Sulla composizione di detto manoscritto pergameneo, conservato presso la Biblioteca comunale di Lucera e contenente trascrizione di privilegi concessi alla città tra il 1301 e il 1547, si rimanda a A. Petrucci (a c.), *I più antichi documenti originali del comune di Lucera (1232-1496)*, in *Codice Diplomatico Pugliese*, XXXIII, Puglia Grafica Sud, Bari 1994, IX-XXI. Non è stato possibile approfondire la ricerca sulle pergamene inedite (1506-1776) conservate presso la medesima biblioteca, prive peraltro di un regestario, né sulle Conclusioni dell'Universitas di Lucera successive al 1541 (vol. n. 4 e seguenti, anni 1562-1805, con alcune lacune). Della presenza ebraica in Lucera vi è traccia nel vol. 2 delle stesse Conclusioni (a. 1509-1510, ff. nn.): il parlamento cittadino il 13 e 24 gennaio 1510 deliberò di chiedere a Napoli lo sgravio per i fuochi di «Judei», ormai allontanatisi dalla città in osservanza del decreto di espulsione del 1509; nella delibera del 4 agosto 1510 invece viene menzionato tra i creditori dell'Universitas tale «Habraham Judio». Oltre queste due annotazioni inedite, si richiamano anche due privilegi concessi all'Universitas di Lucera nel 1301 e nel 1463 nei quali si fa menzione, nel primo, dell'antica sinagoga; nel secondo di «Angelus de Monsa ebreus civis dicte civitatis» al quale viene confermata la facoltà di mercanteggiare. Il primo documento, presente ai ff. 5r-7v del *Libro rosso* di Lucera, si trova edito in P. Egidi, *Codice diplomatico dei Saraceni di Lucera dall'anno 1285 al 1343*, L. Pierro & figli, Napoli 1917, 290-295; il secondo, pergamena n. 40 della Biblioteca Comunale di

dell'antica Universitas di Lanciano, probabilmente perché l'originale è andato disperso²¹ o perché le richieste erano state inoltrate da un soggetto diverso dall'Universitas.²² In una recente monografia sulla Zecca di Lanciano²³ si trova tuttavia un'edizione della minuta di un privilegio del 1561 con il quale, a istanza dell'Universitas di quella città, fu concesso agli ebrei di soggiornarvi in occasione delle fiere.²⁴ Come da prassi, infatti, le minute di tali documenti dovevano essere custodite presso gli archivi centrali del Regno.

Lucera, in Petrucci, *I più antichi*, 177-205; le due conclusioni decurionali non sono menzionate nelle monografie relative alla presenza ebraica in Lucera.

²¹ In Marciari, "Ebrei a Lanciano", per quanto si estenda lo studio a tutto il secolo XVIII, non si fa riferimento ad alcuna concessione rilasciata agli ebrei di quella città dopo il 1541. Che l'Archivio Storico del Comune di Lanciano non conservi documenti del genere è desumibile da S. Perfetto, *Lanciano demaniale in fiera (1212-1640)*, PresentARTSi, Castiglione delle Stiviere 2014, ove però si legge (p. 176) che in passato in questo archivio se ne conservava almeno uno risalente al 1561 e sul quale vd. *infra*.

²² In effetti alcune richieste risultano essere state inoltrate dagli arrendatori pro tempore; vd. *infra*.

²³ Perfetto, *Lanciano demaniale*, 12, 30, 32, 37. Sicuramente Lanciano mantenne la prerogativa di centro fieristico più importante della penisola, anche in considerazione della presenza in città della Zecca dello Stato, che era attiva non solo per le emissioni monetarie del Regno, ma soprattutto nel periodo delle fiere. A Lanciano era infatti prevista, in tali occasioni, la presenza del "mastro di zecca" – che si poteva identificare col mastrogiurato o mastro di fiera o tesoriere – il cui compito era gestire i vari movimenti di danaro.

²⁴ Perfetto, *Lanciano demaniale*, 92-93. In tale minuta si legge che fu accolta la seguente richiesta: «Item sia servita vestra Maiestà confirmare te quatenus opus est de novo concedere facultà cum potestà di fare le ferie due volte l'anno et assicurare etiam sub verbo regio vestrae Maiestatis mercanti di qualsivoglia natione et etiam Turchi et altri infideli et Giudei tanto al venire in dette ferie quanto ad stare et tornere da esse quale ferie l'una si comenza l'ultimo di maggio et l'altra il ultimo giovedì di agosto quale assecuramento tanto di persone quanto di robbe si possa fare sub nomine te verbo regio vestrae Maiestatis ut supra et che per vinti millia intorno ad essa supplicate non si possano fare altre ferie per qualsivoglia persona et sopra dette ferie confermarli li privilegi che ci hanno deli serenissimi re passati». L'ultima parte della richiesta, così come formulata, era giustificata dal fatto che l'accavallarsi e il moltiplicarsi delle fiere diminuiva l'importanza di quelle già esistenti e consolidate, soprattutto dal punto di vista economico; non sempre, quindi, si vedeva con favore l'istituzione di nuove fiere; mentre, di contro, c'era per le località richiedenti la speranza di fronteggiare difficoltà economiche

Un documento inedito²⁵ dell'archivio della Real Camera della Sommaria del 1588, riporta, tra diversi inserti, la trascrizione di due privilegi aventi tale oggetto concessi a queste città nel 1551 e 1575, rilasciati però a istanza dell'arrendatore della regia dogana e delle fiere di Lucera e di Lanciano, menzionandone un altro di uguale tenore del 1564. Con il documento del 1588, pervenutoci mutilo, veniva richiesto alla Real Camera un parere circa la possibilità di concedere ai mercanti ebrei di poter tornare nel Regno in occasione delle fiere, in considerazione appunto del vantaggio economico che ne sarebbe derivato attraverso gli introiti dei dazi sulle merci. Poiché il documento è privo della parte conclusiva, non è possibile sapere né chi fosse il richiedente, né quale fu l'esito della consulta.

Primo documento inserito nell'istanza, è quello ben noto del 5 gennaio 1533²⁶ con cui il viceré don Pedro de Toledo, visti vanificati i desideri del re Carlo V ordinò l'allontanamento entro sei mesi dal viceregno di quegli ebrei che non si fossero convertiti, pena la confisca dei loro averi e la perdita della libertà personale. Il secondo inserto²⁷ è un altro bando datato 1544 che, constatata l'inosservanza dei precedenti ordini di espulsione,²⁸ conferma agli ebrei il divieto di dimorare nel Regno.²⁹

grazie ai possibili vantaggi che sarebbero derivati da una fiera. In merito si veda anche Grohmann, *Le fiere*, 271.

²⁵ Appendice, doc. 6.

²⁶ Appendice, doc. 1.

²⁷ Appendice, doc. 2.

²⁸ Il documento non specifica quali siano i bandi di espulsione disattesi: appare strano che non si faccia esplicito riferimento all'espulsione del 1541, il cui testo dell'atto formale, peraltro, non è mai stato rinvenuto.

²⁹ N. Ferorelli così apre il capitolo XI della sua monografia su *Gli ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana al secolo XVIII*, Il Vessillo Israelitico, Torino 1915, 241: «Avvenuta l'espulsione del 1541, gli ebrei non poterono per lungo tempo riprendere stabile dimora nell'Italia meridionale ma soltanto recarvisi dall'estero e restarvi a trafficare pochi giorni prima e durante il periodo delle fiere tenute in alcune città», per poi proseguire: «A Lanciano riapparvero sin dal 1543». A supporto di tale affermazione, si cita D. Romanelli, *Scoverte patrie di città distrutte, e di altre antichità nella regione Frentana oggi Apruzzo Citeriore nel Regno di Napoli*, II, Orsino, Napoli, 1809, che alle pagine 133-136 scrive: «Avendo il viceré Pietro di Toledo discacciati gli Ebrei dal Regno, si temette, che non potessero questi, come ancora Turchi, ed Armeni, venir più, come erano soliti in queste fiere. Ma avendo la città esibito al governador degli Apruzzi Fabrizio Brancia nel 1543 i privilegi del re Alfonso I, come ancora di Carlo V che davano per queste fiere libero accesso a tut-

Il terzo documento inserito³⁰ è un salvacondotto emesso nel 1551 dal viceré de Toledo a richiesta di «Iovanne de Fundo olim arrendatore della regia Dohana et altre et delle ferie di Lucera et Lanciano»: il quale, in considerazione dei permessi concessi di volta in volta a mercanti turchi ed ebrei di permanere nel Regno dieci giorni prima e dieci giorni dopo le fiere di Lucera e Lanciano, chiedeva venisse emesso un documento definitivo dello stesso tenore. Nel provvedimento con il quale viene accolta la richiesta, è esplicito e senza limiti temporali il divieto, rivolto a tutti i pubblici funzionari, di dare impaccio ai mercanti tanto ebrei quanto turchi, poiché era

volunta et desiderio de la Maesta Cesarea che le ferie et mercati del presente regno si habbiano da augmentare et in quelle confluere con mercantie, robe, denari, oro et argento, mercanti de ogni et qualsisia natione tanto christiani come turchi infedeli, giudei, christiani novelli come et ogn'altra sorte di gente tanto per mare come per terra ad vendere et comprare.

Questo documento dimostrerebbe che lo stesso Carlo V, ad appena dieci anni dalla definitiva espulsione degli ebrei dal Regno di Napoli e dopo aver confermato il suo diniego alla loro presenza in determinate province,³¹ dovè, almeno formalmente, cambiare il suo orientamento considerata l'importanza delle fiere di Lucera e di Lanciano, che con l'assenza degli ebrei dovevano aver registrato una perdita economica di non lieve entità. Peraltro, stando a quanto riportato nello stesso documento, un provvedimento simile ottenne il successivo arrendatore di dette dogane nel 1564.

Altro provvedimento che disciplinò la presenza dei mercanti ebrei durante le fiere del Regno fu la prammatica del 17 luglio 1572, con cui fu loro

te le nazioni, anche infedeli e ad uomini ribelli dello stato, si ottenne da lui per esser loro *salvo condotto*, che fu fatto in molte parti pubblicare». Sempre Romanelli, alla nota 1 di p. 136 riporta come fonte documentaria un «Instr. 11 Iun. 1534 in arch. Min. Conv. Lanc. n. 78». Considerato che l'archivio del convento dei Frati Minori di Lanciano è oggi irrintracciabile, non è possibile definire se il Romanelli in nota faccia riferimento a un documento che nel 1534 i lancianesi presentarono a supporto dei loro pregressi diritti, ovvero se possa essere occorso un refuso di stampa e quindi il documento citato sia effettivamente la nuova concessione ottenuta nel 1543.

³⁰ Appendice, doc. 3.

³¹ Ferorelli, *Gli ebrei*, 241. Il riferimento è al diniego di tornare a commerciare nelle province di Terra di Bari e Terra d'Otranto espresso a Graziano Levi ebreo di Bari, trasferitosi a Milano dopo il 1541, da Fernando Álvarez de Toledo duca d'Alba (viceré di Napoli dal 1556 al 1558).

ordinato d'indossare come segno di riconoscimento, durante la permanenza nel Regno, un berretto giallo, pena la reclusione per cinque anni.³² Detta disposizione dovè essere causa di alcuni inconvenienti, poiché individuati dal segno distintivo, durante il percorso per raggiungere le città fieristiche i mercanti ebrei subivano «maltrattamenti et arrobbi». A loro tutela, Gerónimo Blivio, arrendatore delle regie dogane e delle fiere di Lucera e Lanciano, nel 1575 chiese ed ottenne dal viceré che il berretto giallo fosse indossato solo all'arrivo in quelle città.³³ Questo è il tenore del quarto inserto, incompleto, con il quale termina il documento mutilo del 1588.

Come è chiaro nella prammatica del 1575 che il riferimento è solo alle fiere di Lucera e di Lanciano, così in quella precedente del 1572, pur non essendo riportato il nome delle città fieristiche, il riferimento doveva andare solo a quelle in cui gli ebrei avevano già avuto licenza di partecipare. Prova ne è il fatto che nella seconda metà del secolo XVI, nei registri contabili superstiti delle fiere di Bari e di Barletta non è più attestata la presenza di alcun mercante ebreo; e di certo anche a Trani gli ebrei non dovevano essere presenti se nel 1580 l'Arcivescovo rivolse istanza all'autorità preposta perché questi fossero autorizzati a partecipare alle fiere locali. Peraltro, anche in una consulta del 1590³⁴ la Real Camera della Sommaria riportava che solo «in le quattro fiere principali del Regno si permette et si tollera tal natione» ebraica. Quest'ultimo documento venne stilato al fine di rispondere al re che doveva dar seguito a un'istanza degli ebrei che chiedevano di poter entrare a Napoli, e in generale nel Regno, solo per commerciare; quindi senza porvi fissa dimora e chiedendo di non essere per questo ostacolati da parte di altre imbarcazioni di cristiani.

La Real Camera, nella parte introduttiva della consulta – in cui vengono adoperate varie espressioni antiebraiche, probabilmente per risultare in linea con gli orientamenti regi – fece da parte sua una considerazione critica sui rischi di incentivare l'usura, portando sul territorio massicce presenze di ebrei: proponendo quindi di effettuare prima dell'approdo dei vascelli, «ma stando sulla nave», sia indagini sulla qualità e quantità della merce da introdursi nel Regno, sia di scaglionare la presenza dei mercanti ebrei sulla terraferma autorizzando lo sbarco, di volta in volta, di non più di quattro o cinque di essi a imbarcazione. Dimostrato però quanto beneficio avrebbe ottenuto l'economia

³² Ferorelli, *Gli ebrei*, 241; *Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli*, IV, Napoli 1804, tit. LXXVII, pramm. III, p. 100.

³³ Appendice, doc. 4.

³⁴ Appendice, doc. 5.

locale dalla presenza dei mercanti ebrei, il parere conclusivo della Real Camera fu «che si permettesse il commercio di detti hebrei con loro vascelli in questa città et regno per un certo tempo da stabilirsi per vostra eccellentia».

Non sappiamo quale fu la decisione assunta dal re; certo è che, sino ad allora, in occasione del naufragio di navi fu negato ai mercanti ebrei che erano a bordo di scendere a terra;³⁵ di questa natura forse erano gli impedimenti lamentati dagli ebrei cui si fa cenno nell'introduzione alla suddetta consulta.

³⁵ Appendice, doc. 7. Si rimanda anche a: ASNa, Sommaria, *Consulte*, vol. 7, f. 72-86, Consulta del 23 dicembre 1578; ib., vol. 10, f. 61-65, Consulta del 11 dicembre 1589; Sommaria, *Processi antichi, Ordinamento Zeni*, b. 18, fasc. 35; ib, b. 168, fasc. 18; Bari, Biblioteca De Gemmis, fondo Beltrani, b. 7, fasc. 10 (copia di ASNa, *Processi Antichi*, fascio 2050, processo 54670).

DOCUMENTI

1. 1533 gennaio 5, Napoli

Il viceré don Pedro de Toledo, visti vanificati i desideri del re Carlo V circa la conversione degli ebrei, che invece avrebbero continuato a praticare l'usura e inciso negativamente sulle coscienze dei cristiani, ordina l'allontanamento entro sei mesi dal vicereame di Napoli degli ebrei che non si volessero convertire, pena la perdita dei loro averi e della libertà personale.

Copia: Inserto nel doc. 6, ai ff. 438r-v.

Bibliografia: G. Paladino, "Privilegi concessi agli ebrei dal vicere d. Pietro di Toledo (1535-36)", *Archivio Storico per le Province Napoletane* 38 (1913) 623-628. Altre edizioni in: C. Colafemmina, "Documenti per la storia degli Ebrei in Puglia e nel Mezzogiorno nella Biblioteca Comunale di Bitonto", *Sefer yuhasin* 9 (1993) 40-43; D. de Ceglia, "Copie ritrovate di documenti perduti sull'espulsione degli ebrei dal Vicereame di Napoli", *Sefer yuhasin* 10 (2022) 148-149.

Carolus etc. Banno da parte del illustrissimo senior Don Pietro di Toledo marchese de Villa Franca, Viceré, Capitano et Locumtenente generale della Maesta Cesarea, Nel presente regno la Maesta Cesarea ha tolerato molto tempo che li giudei habitassero in questo regno di Napoli, credendo et tenendo per fermo che con la communicatione delli cristiani veneriano ad conoscimento della verita et se converteriano ala captolica fede di nostro Signore Jesu Christo, come sua Maesta l'ha deseato et deseato. Et perche l'esperienza ha dimostrato che non solamente non si ha seguito il buon effetto che sua Maesta pensava, anzi con l'oro conversatione hanno fatto molti danni in questo regno et seminate molte usure et dannate le coscienze di molti christiani in gran disservitio di Dio nostro Signore, per questo sua Maesta Cesarea ordina et comanda, che tutti li detti Giudei maschi et femine, piccoli et grandi, non exceptuandone alcuno, escano et si partano dalli termini di tutto lo detto regno di Napoli, dentro lo termine di sei mesi immediate sequenti, sotto pena che collui che si trovarà dentro del detto regno, passato lo detto tempo di sei mesi, sia fatto schiavo di quello che lo pigliera et perda tutta sua robba, cossi mobile come stabile, dela quale la quinta parte sia de quello che lo accusarà et l'altre quattro parte per la Corte. Et si alcuno di detti Giudei si volessero intro il detto tempo convertere a nostra santa fede et recevoir l'acqua del santissimo battesimo, sua Maesta Cesarea li mandera trattare bene et pensera di

fare loro mercede. Datum nel Castello Novo di Napoli a dì 5 di gennaio 1533. Don Pietro di Toledo. Vidit de Colle Regens. Vidit Loffredus Regens. Bernardinus Martiranus Secretarius . In *Curie* 2° f° 30.

2. 1544 marzo 5, Napoli

La Gran Corte della Vicaria considerato che in violazione dei precedenti bandi gli ebrei continuano a tornare nel Regno di Napoli ed a risiedervi per attività commerciali, conferma il divieto al loro ingresso nel Regno e dispone la confisca dei loro beni e privazione della libertà per chiunque di loro osasse contravvenire a detto ordine.

Copia: Insetto nel doc. 6, ai ff. 438v.

Per quanto semo informati li hebrei dopo la pragmatica della Maestà Cesarea et banno emanato et publicato per ordine di sua Excelentia, alcuni di essi hebrei contro la forma et tenore di essa pragmatica et banno di sua Excelentia, continuamente se repatriano et dimorano publicamente in molte parte del presente regno negotiandono llo loro facende et avascandono expresse in la confiscatione di llo loro beni et altra pena contenta in detta regia pragmatica, per tanto volendo debite provvedere talmente che la intentione et volunta di sua maesta habia da consequire suo effetto, citra prejudicio delli altri ordini et banni de supra emanati qual restino in suo robore ma cumulative, se fa per questo il presente banno per lo quale se ordina et comanda da parte della Gran Corte della Vicaria, per ordine di sua Excelentia a tutti et singuli hebrei di qualssisia sorte, conditione et qualità se sia, tanto mascoli come femine tanto grande come piccolo, che ardisca nè presuma de dimorare, stare, nè habitare in modo alcuno accostarsi et conferirsi in parte alcuna del presente regno sub quo vis, quesito colore, sotto la detta pena di confiscatione et publicatione de tutti llo loro beni et anco delle persune di essi contravenienti tal che remangano schavi della Regia Corte et ogni uno se guardi di contravenire. Neapoli, V° martii 1544. Don Roderico de Mendoza, Jo(anne) Antonius de Curtis Flores, Consalos Ferd(inandu)s actuarius, Petrus de Actodo Herrera.

3. 1551 aprile 22, Pozzuoli

Il viceré don Pedro de Toledo, considerata la volontà del re di incrementare le fiere nel Regno alle quali potranno partecipare mercanti di qualsiasi religione,

compresi gli ebrei, ordina a tutti i pubblici ufficiali e particolarmente a quelli della provincia di Capitanata e delle città di Lucera e di Lanciano, di non ostacolare l'ingresso come l'uscita e non molestarli durante le fiere.

Copia: Inserto nel doc. 6 ai ff. 439r-440r.

Carolus etc. Don Petro de Toledo etc. a noi è stato presentato memoriale del tenor sequente videlicet: Illustrissimo et excellentissimo seignor, Joanne de Fundo, de Neapoli, con gratia di V. E. regio arrendatore delle regie dohane di Napoli et delle ferie di Lanciano et di Lucera di Puglia, fa intendere a quella che sono molti mercanti turchi, judei che habitano in la Velona, in Ancona et in Regno et maxime in la città di Benevento, li quali havendo lo salva condotto da V.E. soleno venire in le dette ferie di Lanciano et di Lucera con loro mercantie dele quali pagano bona summa de deritti ad esso arrendatore et per tal causa in tempo dell'arrendamenti passati come in tempo del presente arrendamento, sono stati per V. E. fidati per dece di avante di dette ferie et per lo tempo che durano dette ferie et per dece di finite dette ferie, acciò possano ritornare alloro habitationi senza impedimento alcuno del che è causato utile et beneficio assai alli regi deritti et ca[...] tanto delle robbe hanno innesso come quelle hanno extratto, hanno pagato detti regii deritti, le dette ferie sono in Lucera alla festa di tutti li Santi et un'altra volta il primo di quatragesima, in Lanciano di maggio et l'altra in settembre. Per tanto supplicano V. E. resti servita si per beneficio del presente arrendamento, si ancora per aumento del futuro arrendamento, guidare et assicurare dette nationi turchi et iudei tanto di detta terra della Velona et altri come quelli che sono in la città di Benevento come da qualsisia parte possano venire in dette ferie di Lucera et Lanciano come di sopra acciò che possa esso supplicante di quelli exigere li regii deritti che tutto renderia in aug(men)to et beneficio del futuro arrendamento che ultra sia giusto lo ripettera a gratia singulare ut Deus. Noi inteso lo tenore del preinserto memoriale per le cause in esse contenute et altre moventeno la mente nostra essendo ancora la volunta et desiderio de la Maesta Cesarea che le ferie et mercati del presente regno si habbiano da aumentare et in quelle confluere con mercantie, robbe, denari, oro et argento, mercanti de ogni et qualsisia nazione tanto christiani come turchi infedeli, giudei, christiani novelli, come et ogn'altra sorte di gente tanto per mare come per terra ad vendere et comprare, havendosi da fare le ferie di Lucera di Puglia cioè una in la festa di tutti li Santi et l'altra in lo mese di febraro di ciascuno anno, potria essere che per alcune cause li mercanti predetti et altre persone che volessero venire in le dette ferie dubitassero al venir lloro, perciò per lloro sicurtà et cautela acciocché liberamente vengano in dette ferie semo remasti contenti sin come per tenore della presente ne contentamo nostra ex certa scientia, consulto et deliberato et

con assistentia del Regio Collaterale Consiglio de guidare et assicurare sin come per la presente guidamo et assicuramo tutti quelli mercanti et persone di qualsisia nazione, legge et setta si siano che sicuramente si vengano et possano venire con le loro mercantie, denari et robbe di qualsisia sorte, al vendere et comprare in dette ferie per dieci dì avante et per dieci dì dopo dette ferie et per tutto lo tempo durando le ferie predette ut supra, salvi et sicure con llo robbes et mercantie persone et tutti altri beni senza molestia né impedimento alcuno per tanto dicimo et ordinamo et comandamo a tutti et singuli baroni titolati et non titolati, gubernatori auditori, Capitanei et assessori et altri ufficiali maggiori et minori et presertim delle provincie di Capitanata et delle citta predette di Lucera et Lanciano et a tutti altri ufficiali et persone ad chi la presente pervenera spettera o sera presentata che a detti mercanti tanto christiani come turchi, infedele, iudei et christiani novelli et altre persone confluenteno in dette ferie con dette mercantie, robbe et denari, oro, argento et altre cose ad vendere et comprare per mare et per terra durante lo detto tempo non li debbiare dare impaccio né molestia alcuna reale né personale ma quelli salvi et securi possano venire stare et ritornare fora di regno con llo denari et robbe et mercantie et tutte altre cose a loro volonta senza obstacolo ne impedimento alcuno come è detto et non si faccia il contrario per quanto si ha cara la gratia della predetta maesta, et ad pena de duimilia ducati la presente singulis vicibus reste al presentante. Datum Puteolis die 22 mensis aprelis 1551. Don Pietro di Toledo. Vidit Polo regens. Vidit Villanus regens. Vidit Fonseca regens. Dominus vicereus locumtenes generalis. Mandavit mihi Cenolano Martirano solvit tarenos IIII avitaija pro taxatore. In *Partium* 36, folio 48.

4. 1575

Geronimo Blivio, arrendatore delle regie Dogane e delle fiere di Lucera e Lanciano, in considerazione delle molestie subite dagli ebrei durante il tragitto per raggiungere le fiere di Lucera e di Lanciano a causa del beretto giallo loro segno di riconoscimento, chiede al viceré di Napoli Antoine Perrenot de Granvelle, che solo durante il viaggio essi possano indossarne uno di colore nero.

Copia: Documento mutilo inserto nel doc. 6, al f. 440v.

Nota: è stato possibile indicare l'anno poiché riportato nel testo premesso alla trascrizione (vd. *infra* doc. 5), compreso nel periodo di vicereame del cardinale Antoine Perrenot de Granvelle (1573-1575), citato nel documento.

Philippus Dei gratia rex etc. Antonius Parrenotus S.R.E. tituli Sancti Petri ad vincula Cardinalis de Gravela et consiliis status et in hoc regno prefate et captolice maiestatis Locumtenes et Capitaneus Generalis, ad tutti et singuli baroni titolati et non titolati, governatori et auditori provinciali, capitanei et assessori, sindici et elletti, universita et homini giurati, magistri giurati, camerlenghi et altri qualsivoglia ufficiali, tanto regii, come de baroni, alli quali la presente pervenera spettura ò sera quomodolibet presentata la gran regia et bona volunta, ad noi e stato presentato memoriale del tenor segunete videlicet: «Illustrissimo et eccellentissimo signore, Geronimo Blivio regio arrendatore della dohana de Napoli et altre, fa intendere a Vostra Signoria Illustrissima, come praticando li giudei in le ferie di Lucera et Lanciano, portando per il viaggio baretta gjalla sono in la campagna maltrattati et foro questi giorni passati assaltati et ammazato uno di loro et arrobatoli di più di tricento scuti per lo che hanno avisato che si ad essi non si li dia licentia che per cammino tantum non si li die fastidio sopra ciò et che posano portare capelli negri o de altro modo et come [...]»

5. 1581 dicembre 2 [Napoli]

Istanza presentata alla Real Camera della Sommaria affinché, rispondendo a quattordici quesiti, valuti l'opportunità di accogliere la richiesta dell'Arcivescovo di Trani di concedere agli ebrei di partecipare alle fiere di detta città, come già avvenuto per altre città del Regno.

Copia: Biblioteca De Gemmis, Bari, fondo Beltrani, b. 6, fasc. 28.

L'Arcivescovo di Trani³⁶ fa intendere a V. E. come havendo supplicato la Maestà del Re nostro Signore fosse remasta servita concedere che in le tre fiere, che si fanno in detta città de Trani in tre tempi del anno, cioè gennaio, maggio, e ottobre, ci havessero possuto concorrere et tenuto comercio in dette fiere li giudei sì come solevano concorrere per primi in vigore de' privilegi concessi dalla maestà delli predecessori et al presente anco sogliono ditti giudei concorrere in le fiere de' Lucera di Puglia et de Lanciano sì per beneficio della Maestà sua et della Mensa arcivescovale, quale è pure jus patronato regio, como anche per utile et beneficio dei cittadini, et essendosi dignata la maestà sua scriverne a V.E. che informandosi particolarmente de quando si contiene nel detto memoriale se degnasse avvisarlo de quel che si trovava giuntamente con parer de V. E. et deside-

³⁶ Scipione de Tolfa (1576-1592), su cui vd. *Cronotassi, iconografia e araldica dell'episcopato pugliese*, Edizioni Levante, Bari 1986, 295.

rando esso supplicante conforme al ordine della Maestà sua attinere detta consulta, con verificare quanto da esso si è esposto. Per tanto la supplicante resti servita ordinare a la regia Camera de la Sumaria e si meglio li parerà che pigli informazione de quanto si è esposto per esso supplicante acciò si faccia relatione per vostra eccellenza a la maestà sua conforme a quel che comanda che se haverà ad gratia da V. E.

(15 ottobre 1580).

Iura hec sunt que breviter asseruntur probanda in Regia Camera Summaria (sic) et coram illustrissimo domino Fabricio Villano dicte Regie Camere presidente et presentis cause commissario pro parte reverendissimi Archiepiscopi Tranensis et supra libero accessu dando iudeis in nundinis que celebrantur in dicta civitate.

In primis: Item se pone et vole provare come la detta Chiesa arcivescovale di detta città di Trani è stata et è jus patronato regio. La nominacione et collacione del quale arcivescovato ha spettato et spetta alli serenissimi re di questo regno sin come al presente detto reverendissimo reverendissimo mons. Arcivescovo della Tolfa si ha havuto per collacione et nominacione della maestà del Re nostro signore mediante anco bulla de Sua Santità.

Item se pone et vole provare come tra le altre sue giurisdizione che ha la detta Chiesa arcivescovale ha facultà in virtù dei suoi privilegi concessigli per li retropassati re di questo regno che nelle tre fiere si sogliono celebrare l'anno in detta città come è nel mese di gennaro, maggio e ottobre, possa creare il medesimo mercato con potestà di cognoscere de tutte le cause che si agitano eccetto quelle nelle quali vengase ad imponersi pena di sangue.

Item se pone et vole provare come in virtù di detti privilegi la detta chiesa è stata come et è in pacifica possessione di eligere i detti mastri mercati li quali indifferentemente hanno ministrata giustizia a tutti quelli sono concorsi a dette fiere e particolarmente ai giudei quali da tempo antiquissimo sono stati soliti con loro mercanzie venire et concorrere nelle dette fiere.

Item se pone et vole provare come a tempo che detti giudei infideli et altri levantini veniano in dette fiere davano grandissimo utile et beneficio alla detta chiesa si per li emolumenti cavava dallo esercizio di detta giurisditione come per le poteche locano a delli concorrenti et assai utile per esserne quelle di detta mensa arcivescovale.

Item se pone et vole provare come per stare detta città de Trani sita nel seno del mare Adriatico e incontro la Dalmacia e Schiavonia il traffico de Levante è molto comodo e per tale causa in dette fiere veneria come prima gran concorso de mercanti levantini et giudei con molto utile della detta Chiesa e suoi rev. prelati.

Item se pone et vole provare come non solo il traffico di detti giudei et infideli causerebbe utile alla detta Chiesa e mensa arcivescovale ma alla Regia Corte la quale dalle mercanzie portassero o estraessero detti giudei et altri si potria exigere li diritti li spettano maxime per esser nella detta città la Regia Doana.

Item se pone et vole provare come non solo il detto traffico et commercio de detti giudei et infideli nelle dette fiere causerebbe utile et beneficio alla detta Chiesa, regia corte et tutto il Regno il quale concorreria a comprare le robbe e merce si conducessero da levante ma in particolare alla detta città di Trani et i suoi cittadini li quali, benchè prima ricchi e facoltosi hoggi in tanta miseria che non possono compire li pagamenti ordinarii devono alla Regia Corte.

Item se pone et vole provare come in tanto è vero che detta città et cittadini non possono compire alla Regia Corte che se quella non li andasse dando dilacione e moratorie per quello li deve, sarebbe astretta depopularsi e sfrattarsene in tutto quella poca gente che è rimasta e questa per sua estrema povertà e miseria.

Item se pone et vole provare come quando si concedesse detta facultà, che potessero come prima venire in delle fiere si celebrano in detta città li detti giudei et infideli, li cittadini di quella ne haveriano non poco utile et beneficio sia per li affitti farebbono dele loro case come per li vini smalterebbono a bon *** dal quale retratto et utile sarebbono più pronti a pagare quello che devono alla Regia Corte.

Item se pone come la detta città e suoi cittadini da che si è levato detto commercio e traffico sono andati cossì da tempo in tempo in ruina e il tutto perché non hanno affittate le loro case né venduti i loro vini come prima non hanno in detto loro territorio altra comodità né industria che la detta essendo detto loro territorio hinabile privo de vietuaglie pascuni de animali et privo de ogni comodità de frutti come olive amendole et altri.

Item se pone et vole provare come quando si concedesse detta facultà, oltre lautì benefici et utili come sopra si ne causerebbe uno maggiore che con tale occasione concorrerebbono molta gente forastiere ad habitare in quella et cossì verria più a popularsi, il che sarebbe di molta importanza per restare il Regno miglior custodito.

Item se pone et vole provare come il concedere detta facultà non sarebbe esorbitante poiché li detti giudei et infideli vanno per le altre fiere del Regno come Lanciano, Nocera, et per cciò potria osservarsi li istesso in le fiere si celebrano in la detta città de Trani poiché si le causerebbe tanto utile oltrachè così è, è stato solito come sopra.

Item come venendono detti giudei in le dette fiere et mercanti con mercanzie nè havendone da restar nel regno ma partirnose finite dette fiere, non potria nascere disservicio alla maestà del Re poiche venendono per causa de mercanzie et havendosi da partire subito sin come è solito nele altre fiere del detto Regno

non potriano trattar cose in pregiudicio della maestà sua ma si segneria bono grande al Regio Fisco per causa delle Regie Doane et altri diricti li spettano al Re per la grassa che portariano et alla città per la comodità che ne haveriano et cossi ancora detta chiesa Archiepiscopale per la sua giurisdizione et diricti che li spettano et hanno soluto esigere al tempo che veneano detti giudei nella possessione seu quasi della detta giurisdizione et diricti per ogni ragione deve essere restituita et repostata.

Item come le dette fiere si fanno nel mese di gennaio, maggio et ottobre alli quali tempi non nasce né può nascere disturbo alcuno alle altre fiere che si fanno in questo Regno perché la fiera di Lanciano non si fa se non nel mese di Giugno, quella di Nocera ad aprile et novembre et quella di Salerno a settembre.

Die 2 Decembris 1581. Presentes articuli fuerunt visi per excellentem dominum Fiscum patronum.

6. 1588

In considerazione del vantaggio economico che avrebbe il Regno di Napoli riscuotendo i dazi sulle merci importate per le fiere, viene richiesto alla Real Camera della Sommara un parere in merito alla possibilità di concedere ai mercanti ebrei autorizzazione a tornare nel Regno in tali occasioni.

Originale: Archivio di Stato Napoli, *Sommara, Consulte*, vol. 9, ff. 438-[442].

Nota: documento con quattro inserti (docc. 1-4) relativi a precedenti provvedimenti assunti dai Viceré nei confronti degli ebrei, richiamati per la disamina del caso in discussione, che poiché privo della parte conclusiva, non consente di conoscere né chi fosse il richiedente né quale fu l'esito della consulta. Non è stato possibile circoscrivere ulteriormente la datazione, in quanto le consulte raccolte nel volume, sebbene tutte dello stesso anno, non seguono un ordine cronologico. È stato possibile indicare il foglio 442 del volume come parte mancante del documento, poiché al foglio 441 segue il 443.

Post debitam comendationem, essendo stato proposto a V. E. si saria expediente al servizio di Sua Maestà di permettere alla natione hebrea il posser venire et mercantiare in questo regno et darli in esso regno il commertio libero antepo-
nendo a V.E. che le dohane augmentariano molto et cossi le intrate di Sua Maesta, V.E. ha comendato che de cio la Regia Camera li faccia consulta con voto et volendo exequire come dovemo li ordini et mandati di V. E., havemo reconosciuta una pragmatica che per l'illustrissimo quondam don Piedro di Toletto allhora Vi-

cere del regno in lo anno 1533 de ordine della Cesarea maesta fu fatta che è del tenor sequente videlicet: [v. doc. 1].

Havemo visto anco un altro banno fatto per la gran Corte della Vicaria in lo anno 1544 di ordine di detto signor Vicere che è del tenore infrascripto videlicet: [v. doc. 2].

Et essendono stati scacciati i detti giudei dal presente regno, lo medesimo Iovanne de Fundo olim arrendatore della regia Dohana et altre et delle ferie di Lucera et Lanciano in lo anno 1551 dava memoriale al detto Illustrissimo sig. don Pietro et havendoli narrato che erano molti mercanti turchi e iudei che habitavano in la Velona, in Ancona et in Benevento, che con salvacondotto solevano venire in le ferie di Lanciano et Lucera, con le mercantie et pagano bona summa de denari alli arrendatori, et che per tal causa in tempo delli arrendamenti passati et del suo erario stati per sua excellentia fidati per dieci dì avante la fera et per lo tempo che durava la fera et per dieci dì fenita et ottenute dal Excellentia sua salvo condotto per detti turchi e iudei che è del tenor che seguita: [v. doc. 3]

et la simile ottende dall'ill.mo Signor Duca di Alcala in lo anno 1564, lo arrendatore della regia Dohana de Napoli et ferie di Lanciano et Lucera. Et in lo anno 1575 ad tempo del governo dell'illustrissimo signore cardinale di Gravela lo magnifico Geronimo Blivio arrendatore di detta dohana et ferie ottende licentia dal detto signore Cardinale che li Giudei che praticano in dette ferie de Lanciano et Lucera havessero possuto portare capelli negri et di altro modo purché come fossero arrivati in dette ferie si fossero posto il giallo come haveva comandato Sua Santita et questo per evitare li maltrattamenti et arrobbi che se solevano patere per il camino per essere cognosciuti giudei con detto segno come appare per detta licentia che è del tenor sequente videlicet: [v. doc. 4].

7. 1590 marzo 30, Napoli

La Real Camera della Sommaria, facendo seguito ad istanza del Re, esprime il proprio parere favorevole alla richiesta persentata da alcuni ebrei al sovrano, di poter entrare a Napoli, ed in generale nel Regno, solo per commerciare, quindi senza porvi fissa dimora, e senza essere ostacolati da imbarcazioni di cristiani.

Originale: Archivio di Stato Napoli, *Sommaria, Consulte*, vol. 10, ff. 91-93.

Super practica hebreorum

Ill.mo et Ecc.mo Segnor

Post debita comendatione la Natione hebrea havendo exposto a vostra eccellentia il desiderio che tiene d'haver salvo condotto per posser sicuramente haver commercio in la città de Napoli et suo regno, et far condurre mercatie senza impedimento de vascelli christiani nelli regni de sua Maestà con nave o altri vascelli, et vendute poi o contrattate dette mercatie ritornarsene à llo ro paesi, ha vostra eccellentia comandato che questa regia Camera de ciò ne facesse consulta, al che volendo obedire come semo tenuti si è trascorso tal negotio in Camera, dove essendosi minutamente ventilato quanto potria occorrere in ciò, et particolarmente che dal permettere che tal nazione entri sotto tal commercio in questa città et regno potria succedere facilmente che se introducesse l'usura in detta città giacchè per esperienza si è visto al tempo che tal nazione era sufferta in questa città quando era augmentata in grandissimo disservitio de nostro signore et delli vassalli de sua maestà, li quali con la comodità de haver il denaro con pagarne quel tanto per docato ne nasceva grandissimo danno et ruina, et questa fu la potissima causa che tal nazione fu discacciata dal regno, oltre che essendo tal nazione astutissima et molto ingegnosa per il tratto ordinario che ha con il turco per esser no suoi tributarii, facilmente potria, et con sicurtà avisare et spiare quel che si trattasse così d'armata come d'ogni altro aviso de guerra che trattasse sua maestà in questa città, così anco delle fortallegge munitione, et preparamenti che giornalmente s'andassero facendo ne deve muovere à tal commercio le mercantie che potessero immettere li hebrei, poichè si vede che non per questo il regno vene à patire di mancamento o de drogharie et vengono da levante o de ciambellotti, coire, et altre cose, anzi da Venetia loco de amici giornalmente si veggono venire vascelli carichi di tal mercanzie, oltre che per terra ne possono anco venire nè sono queste cose tanto necessarie al vitto humano che vi si immettono quotidianamente la città et regno non possi comodamente passare anzi si vede che in le fiere ordinarie si fanno nel regno a illor tempi vi concorre grandissima qualità de tutte le supradette mercadorie, e sua maestà potria haverlo per male possendosi le drogharie condurre dal regno di Portugallo di quelle che vengono dall'Indie. S'è anco trascorso che il concedere aperto commercio a tal nazione è cosa perniciosissima, et che in nissun modo si deve permettere, ma restringerlo de modo che con il savio et prudente governo di vostra eccellenza togliendosi ogni inconveniente seria permissivo perciò che all'applicar del vascello in lo porto di questa città et regno si potria prima che alcun di quelli pigliasse terra, ma stando su la nave haver notitia della quantità qualità di mercanzia et numero di hebrei, et con dar solo licentia a quattro o cinque di quelli con designarli loco particolare, dove havessero da habitar et refrenar il tempo fra lo quale havessero da expedirsi, cesseria la suspitione delli contratti usurarii; giacchè non havriano da far residentia nella città, se non che per pochissimo tempo, nè havriano da pigliar familiarità tale che potessero fare simile usure, oltre che se li darà ad in-

tendere che attinendosi a ciò haveriano da perdere il denaro e la robba, con avertir anco vostra eccellenza che venendo poi altra nave quelli cinque hebrei che si troveranno prima ammessi havriano da partire, et ammetterne altri cinque de nuovo, dal che veneria a cessare ogni prattica che ne potesse nascere et cesseria anco il suspetto delle spie poichè il concorso di questa città è tanto aperto de tanti linguaggi, che il giudeo per la poca residenza non attriveria à tale, et quel che più importa è che in questa città si tollera la nation greca la quale è versatissima, et è pur buona parte, si non tutta, sugetta al turco, et ha maggior comodità de avisar, havendo il greco la lingua turchesca facilissima, che non l'hebreo, che ha da venir per transito et non per stantiare, et è anco de consideratione che in questa città vi sono mori et turchi de quali ve ne sono che non sono christiani, et continuamente traficano con le segette et altri mestieri et potriano più sicuramente dar li avisi predetti, vedesi poi che pure in le quattro fiere principali del regno si permette et si tollera tal natione, temporalmente il sommo pontefice le tollera generalmente, li signori de Italia non l'impediscono, et non può negarsi che quanto li regni sono più abundanti de trafichi, li vassalli del re sono più opulenti et concorre maggior numero di danari et quelle mercantie et robbe che al presente vengono da levante come drogharie, ciambellotti, maccayali, tapeti, mante, lane, coyre, musco, zibetto et altre cose sibene ve ne sia nel regno, non può negarsi che con il concorso di maggior quantità di essi, non veneria a mancarsi il prezzo et quel che val diece non s'haveria per sei, oltre ciò s'è trascorso che da questa navigazione ne risulterìa a sua maestà grandissimo beneficio quando si spargerà la voce che il commercio è ridotto in questa città poichè veneriano da tutte le parti mercantie et mercanti li quali comprando qua sete, drappi et altre cose oltre il denaro lasciariano si augumentariano in gran numero et in grossa quantità li diritti delle dohane di sua maestà tanto in le immissioni quanto in le extrationi et con tal frequentia quelli che avessero d'andar a comprare altrove veneriano a comprare dette mercantie in questa città et se augumentariano li diritti delle dohane come di sopra con aversi molto mira che non si extraessero cose tali che portassero danno al stato et munitione de guerra. Talchè per le considerationi predette questa Regia Camera è di parere che si permettesse il commercio di detti hebrei con loro vascelli in questa città et regno per un certo tempo da stabilirsi per vostra eccellentia fra lo quale potrià experimentarisi il negotio et vedere che riuscita havesse et il prencipe non haveria da necessitarsi all'osservanza si non temporalmente et stare alla mira se non riuscisse de un modo tentarne un altro et si non di quell'altro levarlo et toglierlo affatto giacchè tal negotio piglieria miglior forma dalla prattica et dalla prudenza di chi ha da governare, in man del quale si possa allargare o stringere la prattica essendo la esperienza maestra de tutte le cose et non concedendosi libero et aperto commercio se non temporalmente et stando in mano de vostra eccellentia di tollerarlo o

dismetterlo, risultandone il beneficio che vostra eccellentia ha inteso, et potendo vostra eccellentia con la sua prudenza augumentarlo ò minuire il modo secondo la experienza mostrata potria permetterlo nel modo prenarrato remettendo però il tutto al più savio giudizio de vostra eccellentia la quale potrà comandare quel che più gli parerà expediente che così sarà exsequito et in sua bona gratia de continuo ne raccomandiamo, ex regia Camera Summariae, die 30 martii 1590.

Eiusdem vestre excellentie procuratores

Locumtenentes et presidentes regie Camerae Summariae

Franciscus Antonius de David l.m.c.

Don Petrus de Castellar

Petrus de Balcarce

Tiberius Coppula com.

Didacus de Aldana

Io. Franciscus de Ponte

Aurelius Campanilis

Io. De Florio pro magistro actorum

Notarius Detius Taparius secretarius

Vidit fiscus

Consulta cum voto per lo negotio delli hebrei in *Consultarum* VI , f° 133.